

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 novembre 2009, n. 65

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). *(GU n. 33 del 21-8-2010)*

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 46 del 13 novembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

Preambolo

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visti gli artt. 97, primo comma e 98, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere c) e z), dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Considerato quanto segue:

1. Gli artt. 11 e 27 della legge regionale n. 40/2005, nella formulazione introdotta con la legge regionale 10 novembre 2008, n. 60 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 «Disciplina del servizio sanitario regionale»), possono sollevare dubbi interpretativi, in quanto le disposizioni in essi contenute non sono state sufficientemente coordinate; e' opportuno pertanto procedere alla parziale revisione di entrambi gli articoli, specificando piu' chiaramente quali sono le competenze della conferenza della societa' della salute;

2. Di conseguenza, e' necessario attribuire espressamente alla conferenza della societa' della salute il potere di concorrere alla quantificazione delle risorse del fondo sanitario da destinare alle zone-distretto dove sono state costituite societa' della salute; in conseguenza dell'individuazione di nuove competenze della conferenza, si rende necessario prevedere che la ripartizione annuale del fondo ordinario di gestione, fra le aziende unita' sanitarie locali, venga effettuata tenendo conto del nuovo ruolo che la conferenza e' chiamata ad esercitare in ordine alla quantificazione delle risorse del fondo stesso;

3. E' opportuno, nell'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 40/2005, stabilire espressamente che il regolamento della conferenza aziendale dei sindaci preveda la delega del sindaco a favore dell'assessore; allo stesso modo, nell'art. 71-sexies, comma 1, occorre consentire ai comuni di nominare, quale proprio rappresentante all'interno dell'assemblea della societa' della salute, in alternativa al sindaco, anche un assessore;

4. E' opportuno, in analogia con l'introduzione e conseguente attivazione a livello nazionale del Centro nazionale sangue ai sensi della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati), modificare la denominazione del Centro regionale di coordinamento e compensazione per l'attivita' trasfusionale in Centro regionale sangue;

5. Allo scopo di preservare l'immagine dell'azienda sanitaria e la sua affidabilita', e' opportuno che i direttori generali delle aziende sanitarie adottino le misure necessarie ad evitare che,

all'interno della stessa struttura organizzativa, operino dipendenti legati da vincoli di parentela, di affinita', di coniugio o di convivenza; appare inoltre opportuno stabilire un congruo termine per consentire alle aziende sanitarie di definire le situazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante una apposita norma di prima applicazione (art. 142-ter);

6. Appare opportuno, in analogia con quanto gia' previsto per le figure direzionali dell'azienda sanitaria e per il responsabile di zona, prevedere il collocamento in aspettativa dei dipendenti della Regione, di ente, azienda regionale o azienda sanitaria in caso di nomina alla direzione delle societa' della salute;

7. Per semplificare l'esercizio del diritto alla salute da parte del cittadino in ogni momento del percorso socio-sanitario ed al fine di migliorare la qualita' delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie, appare necessario istituire il «fascicolo sanitario elettronico», quale insieme di dati e documenti in formato elettronico relativi al percorso del cittadino stesso attraverso le strutture ed i servizi del servizio sanitario regionale; nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e' necessario prevedere il consenso del soggetto interessato sia per l'attivazione che per l'accesso al fascicolo sanitario elettronico, nonche' la possibilita' di revocare o modificare il consenso in qualunque momento;

8. E' opportuno intervenire con una disposizione riguardo alla commissione terapeutica regionale, dal momento che la natura tecnica di tale commissione non rientra nelle tipologie di candidature di cui all'avviso pubblico previsto all'art. 7 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), per cui la proposta di nomina viene ascritta unicamente al Consiglio sanitario regionale;

9. Allo scopo di semplificare il procedimento di nomina dei membri del Consiglio sanitario regionale, e' opportuno eliminare dall'art. 89, commi 6 e 7, della legge regionale n. 40/2005 l'obbligo della Giunta regionale di trasmettere al Consiglio regionale, competente alla nomina, le designazioni vincolanti da soggetti terzi;

10. E' opportuno allineare il termine di presentazione del bilancio preventivo economico annuale e pluriennale degli enti per i servizi tecnico amministrativi di area vasta (ESTAV) con quello previsto dall'art. 123 della legge regionale n. 40/2005 per gli atti di bilancio delle aziende sanitarie (30 novembre);

Si approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'art.11 della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), e' sostituito dal seguente:

«4. La conferenza regionale delle societa' della salute:

a) esprime parere sulle proposte di legge e di regolamento in materia sanitaria e sociale;

b) esprime parere sulla proposta di piano sanitario e sociale integrato regionale;

c) concorre all'elaborazione delle linee-guida previste dall'art. 21, comma 7;

d) concorre a determinare la composizione del fondo di cui all'art. 25, comma 1, lettera a), con riferimento al riparto delle risorse tra i livelli uniformi ed essenziali di assistenza;

e) concorre alla quantificazione delle risorse che ciascuna azienda unita' sanitaria locale deve destinare alle zone-distretto ove sono istituite societa' della salute;

f) concorre a determinare i criteri di riparto tra enti locali associati ovvero tra le societa' della salute, ove costituite, delle risorse del fondo sociale regionale di cui all'art. 45 della legge regionale n. 41/2005;

g) esprime parere sul numero e sulla composizione delle zone-distretto delle aziende unita' sanitarie locali, ai sensi dell'art. 64, comma 1.».

Art. 2

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 40/2005, sono aggiunte, in fine, le parole: «; il regolamento puo' prevedere la possibilita' di delega da parte del sindaco a favore dell'assessore competente.».

Art. 3

Modifiche all'art. 20-ter della legge regionale n. 40/2005

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 20-ter della legge regionale n. 40/2005 e' sostituita dalla seguente:

«b) registro difetti congeniti;».

Art. 4

Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 1-bis dell'art. 27 della legge regionale n. 40/2005 e' sostituito dal seguente:

«1-bis. Nell'assegnazione di cui al comma 1, sono individuate le quote del fondo da attribuire con vincolo di destinazione alle zone-distretto, tenuto conto delle determinazioni adottate dalla conferenza delle societa' della salute ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera e).».

Art. 5

Modifiche all'art. 40-bis della legge regionale n. 40/2005

1. Nel primo periodo del comma 6 dell'art. 40-bis della legge regionale n. 40/2005, dopo le parole: «direttore sanitario», sono inserite le seguenti: «, del direttore dei servizi sociali».

Art. 6

Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 40/2005

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 43 della legge regionale n. 40/2005 e' cosi' sostituita:

«e) Centro regionale sangue;».

Art. 7

Inserimento dell'art. 55-bis nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 55 della legge regionale n. 40/2005 e' inserito il seguente:

«Art. 55-bis (Criteri per l'assegnazione del personale nelle strutture organizzative) - 1. In sede di assegnazione del personale, la direzione aziendale adotta le misure necessarie ad evitare che dipendenti legati da vincoli di parentela o di affinita' sino al terzo grado, di coniugio o convivenza, prestino servizio in rapporto di subordinazione gerarchica nell'ambito della medesima struttura organizzativa, come definita ai sensi degli artt. 60 e seguenti.

2. Il personale che, a seguito dell'assegnazione, venga a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, e' assegnato ad altra struttura organizzativa gia' esistente presso la stessa azienda sanitaria, in posizione compatibile con i requisiti professionali posseduti.

3. Per le finalita' di cui al comma 1, possono essere attivate anche procedure di mobilita' interaziendale esclusivamente su base volontaria e nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti.».

Art. 8

Modifiche all'art. 64 della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 9 dell'art. 64 della legge regionale n. 40/2005 e' sostituito dal seguente:

«9. Nelle zone nelle quali sono costituite le societa' della salute, il direttore generale dell'azienda unita' sanitaria locale delega al direttore della societa' della salute le funzioni di responsabile di zona, che le esercita sulla base dell'intesa prevista all'art. 50, comma 6, e ai sensi del regolamento di cui all'art. 71-quindecies.».

Art. 9

Modifiche all'art. 71-sexies della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 1 dell'art. 71-sexies della legge regionale n. 40/2005 e' sostituito dal seguente:

«1. L'assemblea dei soci e' composta dal direttore generale dell'azienda unita' sanitaria locale e dal sindaco o da un componente della giunta di ciascun comune aderente.».

2. La lettera c) del comma 3 dell'art. 71-sexies della legge regionale n. 40/2005 e' sostituita dalla seguente:

«c) elegge il presidente della societa' della salute tra i componenti dell'assemblea.».

3. Alle lettere a) e b) del comma 4 dell'art. 71-sexies della legge regionale n. 40/2005, le parole: «dei componenti» sono soppresse.

4. Al numero 3) della lettera b) del comma 4 dell'art. 71-sexies della legge regionale n. 40/2005, le parole: «rendiconto di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio di esercizio».

Art. 10

Modifiche all'art. 71-septies della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 71-septies della legge regionale 40/2005, le parole «tra gli amministratori rappresentanti dei comuni aderenti» sono sostituite dalle seguenti: «al proprio interno».

Art. 11

Modifiche all'art. 71-novies della legge regionale n. 40/2005

1. Dopo il comma 4 dell'art. 71-novies della legge regionale n. 40/2005, e' inserito il seguente:

«4-bis. La nomina a direttore della societa' della salute dei dipendenti della Regione, di un ente o azienda regionale o di azienda sanitaria con sede nel territorio regionale e' subordinata al collocamento in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto.».

Art. 12

Inserimento dell'art. 76-bis nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 76 della legge regionale n. 40/2005 e' inserito il seguente:

«Art. 76- bis (Fascicolo sanitario elettronico) - 1. Al fine di migliorare la qualita' dell'assistenza, della prevenzione, della diagnosi, della cura e della riabilitazione ed al fine di semplificare l'esercizio del diritto alla salute da parte dell'interessato, e' istituito il fascicolo sanitario elettronico.

2. Il fascicolo sanitario elettronico e' l'insieme di dati e documenti di tipo sanitario e sociosanitario in formato elettronico inerenti lo stato di salute di una persona e gli eventi clinici presenti e trascorsi, volti a documentarne la storia clinica.

3. Il fascicolo sanitario elettronico e' attivato con il consenso dell'interessato, che accede ai propri dati sanitari e sociosanitari che vi sono contenuti mediante una carta elettronica compatibile e conforme alla carta nazionale dei servizi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). L'attivazione o la mancata attivazione del fascicolo sanitario elettronico non comportano alcun effetto sul diritto di usufruire delle prestazioni del servizio sanitario regionale.

4. Il fascicolo sanitario elettronico si compone delle informazioni di base indispensabili per il soccorso della persona in situazione di emergenza e degli altri dati sanitari e sociosanitari che lo riguardano e che vanno a farne parte su specifico consenso espresso dall'interessato secondo le modalita' organizzative definite dal regolamento di cui al comma 8.

5. I soggetti del servizio sanitario regionale aderiscono al sistema del fascicolo sanitario elettronico e provvedono alla sua formazione e implementazione.

6. L'accesso al fascicolo sanitario elettronico avviene esclusivamente con il consenso dell'interessato, secondo le modalita' organizzative definite dal regolamento di cui al comma 8.

7. Il consenso rilasciato dall'interessato ai sensi del comma 3, puo' essere revocato in qualsiasi momento e determina l'interruzione dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico e l'oscuramento dei dati in esso contenuti, senza conseguenze in ordine all'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario regionale.

8. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si individuano i dati e i documenti che confluiscono nel fascicolo sanitario elettronico, le operazioni eseguibili, i soggetti del servizio sanitario regionale che aderiscono al sistema provvedendo alla formazione ed implementazione del fascicolo stesso, nonche' le modalita' organizzative di espressione del consenso ai sensi dei commi 4 e 6.

9. La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, le indicazioni operative e le misure tecniche nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).».

Art. 13

Modifiche all'art. 81 della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 3 dell'art. 81 della legge regionale n. 40/2005 e' sostituito dal seguente:

«3. I componenti della commissione di cui al comma 2, lettera c), sono nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta del Consiglio sanitario regionale e della Direzione generale del Diritto alla salute e politiche di solidarieta'».

Art. 14

Modifiche all'art. 88 della legge regionale n. 40/2005

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 88 della legge regionale n. 40/2005 e' sostituita dalla seguente:

«c) proporre all'assemblea i gruppi di lavoro e le commissioni permanenti o speciali e i relativi membri;».

2. La lettera d) del comma 2 dell'art. 88 della legge regionale n. 40/2005 e' sostituita dalla seguente:

«d) designare, sentito il parere dell'assemblea, gli esperti regionali o extraregionali chiamati a collaborare con le commissioni di cui alla lettera c), assegnare alle medesime l'esame dei provvedimenti e decidere in ordine ai pareri da sottoporre all'esame dell'assemblea;».

Art. 15

Modifiche all'art. 89 della legge regionale n. 40/2005

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 89 della legge regionale n. 40/2005, dopo la parola: «ospedaliere» sono aggiunte le seguenti: «di cui almeno uno docente universitario».

2. Il comma 6 dell'articolo dell'art. 89 della legge regionale n. 40/2005 e' sostituito dal seguente:

«6. I membri del Consiglio sanitario regionale sono nominati dal Consiglio regionale; a tal fine, le designazioni dei componenti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), sono trasmesse dai soggetti competenti entro sessanta giorni dalla data di scadenza del Consiglio regionale.».

3. Il comma 7 dell'art. 89 della legge regionale n. 40/2005 e' sostituito dal seguente:

«7. Il Consiglio regionale procede alla nomina non appena il numero delle designazioni pervenute ai sensi del comma 6, unitamente a quello dei componenti di cui al comma 1, lettere b), c), e), f), rappresenti la maggioranza dei componenti del Consiglio sanitario regionale.».

Art. 16

Modifiche all'art. 97 della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 2 dell'art. 97 della legge regionale n. 40/2005 e' sostituito dal seguente:

«2. I componenti di cui al comma 1, lettera c), sono designati dalla federazione regionale degli ordine dei medici; i componenti di cui al comma 1, lettera d), sono designati dai rispettivi ordini e collegi professionali; i componenti di cui al comma 1, lettere g), h) e h-bis), sono designati dalle rispettive associazioni o comitati.».

Art. 17

Modifiche all'art. 108 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 3 dell'art. 108 della legge regionale n. 40/2005, le parole: «entro il 31 ottobre di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre di ogni anno».

Art. 18

Inserimento dell'art. 142-ter nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art.142-bis della legge regionale n. 40/2005, e' inserito il seguente:

«Art. 142-ter (Norma di prima applicazione dell'art. 55-bis) -
1. Il direttore generale, compatibilmente con le esigenze

organizzative aziendali adotta nel termine massimo di un anno dall'entrata in vigore del presente articolo, le misure di cui all'art.55-bis, commi 2 e 3, nei confronti del personale che si trova nelle condizioni di cui all'art. 55-bis, comma 1.

2. trascorsi novanta giorni dal termine di cui al comma 1, la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione nella quale si da' conto:

a) dei criteri adottati per la concreta individuazione dei casi e delle procedure per la verifica delle dichiarazioni degli interessati;

b) del numero dei casi individuati e dei casi in cui si e' proceduto all'assegnazione ad altra struttura o alla mobilita' interaziendale, evidenziando la motivazione quando cio' non e' stato possibile;

c) di eventuali criticita' incontrate nelle diverse fasi di applicazione della norma.».

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 novembre 2009

Martini

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 ottobre 2009.